



ORIGINALE

COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Nominata con D.P.R. del 27.04.2018- G.U. Serie Generale n. 117 del 22.05.2018 – D.P.R. del 10.09.2018)

Adottata con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del Decr.Lgs. n. 267/2000

N. 7 DEL 24/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **GENNAIO**, ore **13:16** nella sede del Comune di Caivano, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27/04/2018, registrato in data 03/05/2018 alla Corte dei Conti composta da:

Nome e Cognome		Pres	Ass
Dott. Fernando Mone		X	
Dott. Vincenzo Amendola		X	
Dott. Roberto Andracchio		X	

Assistita da Il Segretario Generale Dott.ssa Leondina Baron, incaricato della redazione del verbale. Assume la Presidenza il Vice Prefetto Dott. Fernando Mone nella qualità di componente più anziano d'età, ai sensi dell'art.1 comma 1 del D.M.Interno n. 523 del 28.07/1995. Il Presidente constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, dichiara aperta la seduta stessa, previa lettura dell'istruttoria predisposta dall'Ufficio competente e visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. n.267 del 18.8.2000, che attestano a mente del successivo art. 147 bis la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto, sulla deliberazione in oggetto come di seguito generalizzati:

Per quanto concerne la regolarità tecnica in data 22/01/2019 proposta n. 13 è stato espresso parere FAVOREVOLE

da Il Responsabile del Settore
03° SETTORE - RAGIONERIA CONTABILITA'
E TRIBUTI
(Dott. Gennaro Sirico)

Per quanto concerne la regolarità contabile in data 22/01/2019 al n. 13 è stato espresso parere FAVOREVOLE:

da Il Responsabile Ragioneria e Finanze
(Dott. Gennaro Sirico)

- Premesso che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;
- Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;
- Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n.29 del 18/03/1999, con la quale era stato approvato il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione
- Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 28/04/2016, con la quale era stato approvato il regolamento delle entrate- interpello-mediazione
- Visto l'articolo 1, commi 161-173, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) con i quali è stata introdotta una disciplina unica in materia di accertamento, riscossione e rimborsi dei tributi locali;
- Preso atto, in particolare che:
 - a) ai sensi del comma 165 della legge n. 296/2006 ciascun ente può determinare la misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;
 - b) ai sensi del comma 168 della legge n. 296/2006, gli enti dovranno stabilire per ciascun tributo di propria competenza, i limiti al di sotto dei quali non sono dovuti i versamenti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di mancata determinazione si applicherà il limite di €. 12,00 previsto dall'articolo 25 della legge n. 289/2002;
- Vista la legge n° 147/2013 che ha introdotto, a partire dal 01/01/2014 l'imposta unica comunale, composta da Imposta municipale, tassa sui rifiuti e tassa sui servizi indivisibili;
- Visto l'art. 60 del Dpr. N° 600/73 che ha previsto la notifica a mezzo PEC direttamente da parte dell'ufficio con contestuale modifica al codice amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n°82/05 e s.m.i.
- Ritenuto opportuno inserire nel regolamento delle entrate l'istituto dell'accertamento con adesione, l'istituto dell'autotutela, l'istituto del reclamo/mediazione, l'istituto del ravvedimento operoso, al fine di avere in unico documento, la disciplina dei vari istituti deflattivi del contenzioso

- Ritenuto opportuno, prevedere ipotesi di ravvedimento operoso ulteriori rispetto a quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 comma 1 lett. a).- abis), b) al fine di incentivare i contribuenti a regolarizzare eventuali inadempimenti, evitando l'attività accertativa
- Ritenuto pertanto opportuno adottare il (*nuovo*) regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali comunali, al fine di:
 - adeguare la disciplina delle entrate comunali alle variazioni della normativa;
 - garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
 - stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto.

Visto l'allegato Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali comunali, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla legge 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Tenuto conto che con l'approvazione del suddetto regolamento si stabilisce tra l'altro:

- ☐ l'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione per la definizione, in contraddittorio, della pretesa tributaria;
- ☐ la disciplina generale delle entrate, nelle fasi della riscossione, accertamento, liquidazione;
- ☐ limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi;
- ☐ i criteri integrativi e di dettaglio per l'applicazione delle sanzioni tributarie;
- ☐ le modalità per l'esercizio del diritto di interpello e dell'autotutela;
- ☐ la disciplina sulle rateizzazioni;
- ☐ la gestione del contenzioso nella fase di reclamo/mediazione
- ☐ l'introduzione del ravvedimento lunghissimo per i tardivi versamenti
- ☐ la disciplina per la nomina dei responsabili della singola entrata, con poteri, funzioni e responsabilità

Visto lo statuto comunale, dare atto dell'avvenuto deposito ai sensi dell'art.51 punto 5 del medesimo Statuto.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

propone alla Commissione Straordinaria

- 1) di approvare l'allegato " *Regolamento generale delle entrate tributarie comunali*", adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale si compone di n. 72 articoli;

il capo settore ragioneria e finanze

Dott. Gennaro Sirico

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

- vista la relazione istruttoria che precede;
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso in data 21.01.2019, allegato alla presente;
- visti i pareri favorevoli del responsabile settore servizi finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n° 267/00;
- ritenuta tale proposta meritevole di approvazione
- A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato " *Regolamento generale delle entrate tributarie comunali*", adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale si compone di n. 72 articoli;
2. Di rendere la presente immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. F.Mone Dott. V.Amendola Dott. R.Andracchio

Il Segretario Generale

Dott.ssa Leondina Baron

A T T E S T A Z I O N E D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Responsabile, giusta attestazione del Messo Comunale, certifica che copia del presente atto è stata affissa all'Albo Pretorio comunale on line il giorno 04/02/2019 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (Art.124,Comma 1, D.Lgvo 267/2000).

Dalla residenza comunale il **04/02/2019**

IL RESPONSABILE AA.GG..
Dott. Gaetano Alborino

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

☐

è stata dichiarata immediatamente eseguibile

☐

è divenuta esecutiva il giorno : _____

☐

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,Comma 3, D.Lgvo n.267/2000)

Dalla residenza comunale il _____

IL RESPONSABILE AA.GG...
Dott. Gaetano Alborino



COMUNE DI CAIVANO
PROVINCIA DI NAPOLI



REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria
con poteri di Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Limiti dei regolamenti
- Art. 3 – Definizione delle entrate tributarie
- Art. 4 – Definizione delle entrate patrimoniali
- Art. 5 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 6 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE

Capo I
Gestione delle entrate

- Art. 7 – Forma di gestione delle entrate
- Art. 8 – Funzionario responsabile del tributo e dell'entrata patrimoniale
- Art. 9 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 10 - Attività di controllo delle entrate
- Art. 11 – Rapporti con il contribuente e diritto di informazione
- Art. 12 – Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- Art. 13 - Accertamento delle entrate non tributarie

Capo II

Denunce e controlli

Art. 14 – Dichiarazioni e denunce

Art. 15 – Attività di controllo – compiti del funzionario responsabile

Art. 16 – Interrelazioni tra l'ufficio tributi e gli uffici comunali

Art. 17 – Accessi, ispezioni e verifiche

Art. 18 – Avviso di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

Art. 19 – Sanzioni e interessi

Capo III

Riscossione e rimborsi

Art. 20 – Riscossione ordinaria

Art. 21 – Omessi o tardivi pagamenti

Art. 22 – Riscossione coattiva

Art. 23 – Dilazione di pagamento dei crediti arretrati

Art. 24 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Art. 25 – Arrotondamenti

Art. 26 - Rimborsi

Art. 27- Interessi per la riscossione, il rimborso, il rateizzo dei tributi e delle entrate patrimoniali

Capo IV

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

Art. 28 – Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia

Art. 29 – Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

Art. 30 – Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali

Art. 31 – Limiti di esenzione per rimborsi, sgravi e rettifiche

Capo V
Contenzioso

- Art. 32 – Contenzioso tributario
- Art. 33 – Ambito di applicazione della procedura
- Art. 34 – Durata della procedura
- Art. 35 – Struttura competente
- Art. 36 – Svolgimento della procedura di reclamo
- Art. 37 – Procedura di mediazione
- Art. 38 – Elementi da valutare per l'accoglimento della mediazione
- Art. 39 – Definizione della procedura di mediazione
- Art. 40 – Effetti della definizione
- Art. 41 – Riduzione della sanzione nella mediazione

TITOLO III
STRUMENTI DEFLATTIVI

Capo I
Diritto di interpello

- Art. 42 – Istituzione del diritto di interpello
- Art. 43 – Procedure ed effetti
- Art. 44 – Legittimazione e presupposti
- Art. 45 – Contenuto dell'istanza di interpello
- Art. 46 – Inammissibilità dell'istanza

Capo II
Ravvedimento operoso

Art. 47 – Scopo

Art. 48 - Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

Art. 49 – Applicazione del ravvedimento operoso

Art. 50 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

Art. 51 - Misura della sanzione ridotta

Art. 52 – Calcolo del ravvedimento

Capo III

Accertamento con adesione

Art. 53 – Istituto dell'accertamento con adesione

Art. 54 – Ambito di applicazione dell'istituto

Art. 55 – Attivazione del procedimento di definizione

Art. 56 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

Art. 57 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 58 – Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

Art. 59 – Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

Art. 60 – Procura

Art. 61 – Contraddittorio

Art. 62 – Atto di accertamento con adesione

Art. 63 – Modalità di versamento. Rateizzazione

Art. 64 – Perfezionamento dell'adesione

Art. 65 – Effetti della definizione

Art. 66 – Riduzione delle sanzioni

Art. 67 – Norme di rinvio

Capo II

L'autotutela

Art. 68 –Istituto dell'autotutela. Presupposti

Art. 69 - Ambito di applicazione dell'autotutela

Art. 70 - Limiti all'esercizio dell'autotutela

Art. 71 – Sospensione degli atti

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 –Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:
 - ✓ dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
 - ✓ dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - ✓ dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - ✓ dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate comunali, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.
4. Fermo restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa

Art. 2 - Limiti dei regolamenti

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

Art.3 Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 4 Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 5 Aliquote, tariffe e prezzi

1. L'istituzione e le modifiche ai regolamenti che disciplinano le singole entrate competono al Consiglio Comunale; parimenti lo stesso organo disciplina le agevolazioni.
2. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, nel rispetto delle previsioni della normativa in materia; in particolare, per le aliquote e tariffe IUC (IMU-TASI-TARI), la competenza a deliberare è del Consiglio Comunale, così come dettato dalla Legge n. 147/2013 e dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011.
3. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006. Nel caso in cui la delibera che indica le aliquote e le tariffe di entrate di natura tributaria sia approvata oltre il termine previste dalla normativa statale, la loro efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del settore, sulla base delle indicazioni contenute nel documento unico di programmazione, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.
6. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

Art.6 Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7 Forme di gestione delle entrate

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. L'ente comunale può svolgere l'attività di accertamento dei tributi anche nelle forme previste dall'art. 52, comma 5 lettere a) e b), del D.Lgs. n. 446/97.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica e delle altre disposizioni normative in materia.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
5. In caso di affidamento del servizio di gestione di entrate tributarie, le funzioni ed i poteri per lo svolgimento dell'attività di gestione sono attribuiti al soggetto affidatario che assumerà la qualifica di responsabile dell'entrata, come disciplinato al successivo articolo.
6. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 8 - Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un funzionario responsabile, anche diverso dal funzionario responsabile di posizione organizzativa purché di categoria D, al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. La Giunta Comunale, inoltre, determina le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario designato responsabile del tributo è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale.
3. In particolare, il funzionario responsabile:
 - a) cura tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie)
 - b) sottoscrive i ruoli per la riscossione, ordinaria, coattiva, e gli elenchi dei contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva mediante ingiunzione di pagamento;
 - c) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti arretrati;
 - f) cura il contenzioso tributario, e rappresenta in giudizio l'Ente per le entrate tributarie per le quali il legislatore ha previsto tale funzione;
 - g) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
 - h) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - i) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione dell'entrata e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
 - j) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti

relativamente alla gestione dell'entrata.

In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile del Settore o, laddove previsto, dal Dirigente dell'Area cui appartiene l'ufficio tributario. Questi ultimi possono nominare il responsabile di procedimenti complessi ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/90

Art. 9- Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i funzionari responsabili delle Posizioni Organizzative dei servizi generatori delle singole risorse di entrata ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo.
2. Il responsabile di cui al comma 1 adotta tutti i provvedimenti necessari, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché quella inerente alla liquidazione, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni. Può nominare i responsabili di procedimento complessi, ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/90
3. I soggetti responsabili devono trasmettere al servizio finanziario copia dei documenti utilizzati per l'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179, del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità dell'ente.

Art. 10 - Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti, sotto la supervisione del responsabile di ogni singola entrata provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti, nel rispetto delle disposizioni presenti nel contratto collettivo nazionale di lavoro comparto enti

locali e del contratto integrativo.

5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria vengono adottati i principi statuiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle specifiche norme vigenti per le diverse entrate, in particolare della legge n° 212/00.

Art. 11 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra il contribuente ed il comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali che gestiscono le entrate assumono idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

Art. 12 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie nel rispetto dai principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto statuto dei diritti del contribuente), deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato e notificato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione, sotto la supervisione del responsabile del servizio, individuato sulla base dell'organizzazione interna dell'ente.
4. Per il periodo in cui l'entrata è affidata all'esterno, la società affidataria dovrà individuare il funzionario responsabile che dovrà essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 13 - Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile:
 - individuare il debitore (persona fisica o giuridica);
 - determinare l'ammontare del credito;
 - fissare la scadenza;
 - indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal funzionario responsabile di posizione organizzativa competente in materia, il quale dovrà attenersi a quanto disposto dal precedente art. 9. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI

Art. 14 - Dichiarazioni e denunce

1. Tutte le dichiarazioni e denunce, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio che gestisce la relativa entrata comunale e devono contenere:
 - ✓ l'indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale;
 - ✓ i cespiti imponibili e tutti i dati necessari alla loro identificazione, compresi i dati catastali;
 - ✓ ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
 - ✓ a firma per sottoscrizione del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.
2. La dichiarazione o denuncia è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 1, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.

Art. 15 - Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile della entrata, tributaria o patrimoniale, cura, nel rispetto dei termini di prescrizione e di decadenza, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata, tributaria o patrimoniale, ad inizio anno, presenta alla Giunta Comunale, nell'ambito del documento unico di programmazione, che questa deve presentare al Consiglio Comunale, eventuali programmi selettivi relativi ad ulteriori attività di controllo da effettuare durante l'anno, tenuto conto di:
 - ✓ indicatori di elusione/evasione disponibili;
 - ✓ scadenze di legge;
 - ✓ capacità operativa dell' ufficio che gestisce l'entrata;
 - ✓ progetti già avviati;
 - ✓ disponibilità di banche dati e/o collegamenti con sistemi informativi.

Successivamente, in sede di PEG, il programma approvato sarà articolato in progetti specifici.

3. Il funzionario responsabile del tributo e dell'entrata patrimoniale assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi di altri enti pubblici, con banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.

Art. 16 - Interrelazioni tra gli uffici che gestiscono le entrate e gli altri uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire agli uffici che gestiscono le singole entrate, tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di:
 - a. potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione;
 - b. agevolare il contribuente nell'adempimento dei propri obblighi.
2. E' garantito agli uffici che gestiscono l'entrata, l'accesso diretto alle banche dati di competenza dei singoli uffici.
3. L' ufficio che gestisce l'entrata, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di

attuazione. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il dipendente inadempiente ne risponde in via amministrativa e disciplinare.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili.

Art. 17 - Accessi, ispezioni, verifiche

1. Nell'ambito delle attività di controllo l'ufficio che gestisce l'entrata può effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria.
2. Gli accessi e le verifiche dovranno essere svolti da personale munito dei poteri di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 296/2006, dotato di apposito cartellino di riconoscimento e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente motivati, avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile.
3. Nei casi in cui non vi è pregiudizio dei fatti e delle situazioni da verificare, il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione da inviare almeno cinque giorni prima presso il domicilio del contribuente.
4. Nella comunicazione di cui al comma 2, ovvero prima di iniziare la verifica, il contribuente viene informato circa l'oggetto dell'ispezione, delle motivazioni e delle ragioni che ne sono alla base nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.
5. Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente o dal professionista si dà atto in un processo verbale di accertamento sottoscritto dall'accertatore e dal contribuente medesimo.
6. Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno esaminate dall'Ufficio Tributi. Salvo casi urgenti, l'atto Impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.

Art. 18 - Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei

termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Per le entrate tributarie per le quali è possibile riscuotere con il sistema della liquidazione, sarà onere del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
5. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo comunale o messo straordinario nominato ai sensi di commi 158-160 dell'art. 1 legge n°296/06, ovvero con raccomandata postale con avviso di ricevimento, con raccomandata atti giudiziari, con posta elettronica certificata o avvalendosi di operatori postali privati autorizzati ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 luglio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 208 del 07 settembre 2018. Le spese di notificazione sono addebitate ai soggetti destinatari degli atti impositivi e di contestazione ed irrogazione di sanzioni.
6. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.
7. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque

previsti. Nei casi di notifica a mezzo posta elettronica certificata, il documento informatico o la copia informatica del documento cartaceo dovrà riportare la firma digitale o la firma elettronica qualificata del responsabile dell'entrata. Nel caso di copia informatica, occorre anche l'attestazione di conformità rilasciata da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Si dovrà inoltre rispettare quanto disciplinato dal codice di amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n°82/05 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art.19 Sanzioni ed Interessi

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n°472/2017 e s.m.i..
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le condizioni di non punibilità di cui all' art.6 del D.Lgs. n° 472/2017 e s.m.i..
5. Per il ritardato pagamento dei tributi comunali, si applicano gli interessi nella misura stabilita nell'art. 27 del presente Regolamento.

CAPO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 20 - Riscossione ordinaria

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il soggetto preposto alla riscossione nazionale (agenzia delle entrate riscossione) secondo quanto disciplinato dall'art. 2 del D.L. n° 193/16, modificato dall'art. 35 del D.L. n° 50/17, oppure tramite la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati, ovvero mediante modello di pagamento F24 o bollettino postale unificato nei casi previsti dalla legge. È possibile

utilizzare il sistema PagoPA al fine di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e avere in tempo reale contezza dei pagamenti da essi effettuato.

2. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economo o di altri agenti contabili.

Art. 21 – Omessi o tardivi pagamenti

L'ufficio competente deve contestare gli omessi o tardivi versamenti relativi alle entrate comunali di natura non tributaria, mediante comunicazione scritta, riportando tutte le indicazioni e gli elementi utili alla determinazione dell'ammontare del debito posto a carico del contribuente/utente.

Art. 22 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali può essere effettuata:
 - a. in proprio dal Comune ovvero dal soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.Lgs. n. 446/1997, mediante Ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. L'ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal funzionario responsabile del tributo ed è resa esecutoria dallo stesso funzionario, vista l'abolizione del visto pretorile a opera della legge n°51/98. Allo stesso funzionario competono anche tutte le attività necessarie per addivenire alla riscossione. Nel caso di riscossione affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 citato, l'ingiunzione sarà sottoscritta dal rappresentante legale o da persona da quest'ultima nominata formalmente.
 - b. mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., se affidata al soggetto preposto al servizio di riscossione nazionale ai sensi dell'art. 2 del D.L. n° 193/2016.
2. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti

Art. 23 Dilazione di pagamento di crediti arretrati

1. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari e patrimoniali riferiti ad annualità arretrate per un numero massimo di ventiquattro rate mensili.
2. Nella domanda di rateizzazione il contribuente/utente deve dichiarare di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria. Nel caso in cui a presentare la istanza sia una persona fisica, occorre allegare certificazione ISEE in corso di validità rilasciato da un CAF autorizzato. Nel caso in cui a presentare l'istanza sia una persona giuridica, occorre allegare ultima dichiarazione dei redditi e altra documentazione se richiesta dal funzionario responsabile.
3. L'importo totale del debito per il quale si chiede il rateizzo deve essere pari o superiore a € 250,00.
4. La durata della dilazione non può superare ventiquattro mesi. Per importi superiori a €50.000,00, è possibile, dietro adeguata documentazione da parte del contribuente e/o al verificarsi di eventi e situazioni eccezionali e valutabili in ogni caso singolarmente, concedere una rateizzazione fino a 36 rate mensili.
5. Per importi superiori a € 15.000,00 il rateizzo è concesso solo dietro presentazione di idonea garanzia (fidejussione bancaria o assicurativa) per tutto il periodo della rateizzazione aumentato di sei mesi.
6. Il funzionario, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.
7. Il funzionario responsabile per le richieste avanzate da persona fisica stabilisce il numero di rate mensili o bimestrali in cui suddividere il debito, sulla base della tabella seguente e entro i limiti previsti al comma 1 e previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi, previsti dall'art. 27, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza del credito alla data di scadenza della rata.

Imposta	Reddito ISEE										
	0 - 5250	5251 - 10500	10501 - 12750	12751 - 15000	15001 - 18000	18001 - 21000	21001 - 24000	24001 - 27000	27001 - 34500	Oltre 34500	
0-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Numero Rate
251-400	5	4	3	3	2	2	2	0	0	0	
401-500	6	5	4	3	3	2	2	2	0	0	
501-600	7	6	5	4	3	3	2	2	2	0	
601-700	8	7	6	5	4	3	3	2	2	2	
701-800	9	8	7	6	5	4	3	3	2	2	
801-900	10	9	8	7	6	5	4	3	3	2	
901-1000	11	10	9	8	7	6	5	4	3	3	
1001-2000	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
2001-3000	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	
3001-4000	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	
4001-5000	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	
5001-6000	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	
6001-7000	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	
7001-8000	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	
8001-9000	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	
9001-10000	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	
10001-11000	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	
11001-12000	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	
12001-13000	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	
Da 13001-	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	

8. Le rate sono a scadenza mensile tranne quando, a richiederlo sono due membri dello stesso nucleo familiare che hanno ricevuto accertamenti, ingiunzioni o cartelle a loro intestate: in tal caso la cadenza è bimestrale alternata.
9. Il funzionario responsabile per le richieste avanzate da persone giuridiche, sulla base dei criteri e documenti indicati al comma 2, stabilisce il numero di rate rispettando la seguente tabella:
 - a) Per importi fino a € 2.000,00, fino a sei rate mensili
 - b) Per importi da a € 2.001,00 a € 30.000,00 fino a 12 rate mensili
 - c) Per importi da €30001.00 a €50.000,00, fino a 24 rate mensili.

10. Una volta iniziate le procedure esecutive di riscossione coattiva, eventuali dilazioni o rateazioni sono concedibili alle condizioni e limiti previsti nel presente articolo, previo versamento del 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.
11. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b. l'intero importo deve essere immediatamente versato in una unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di inadempimento si procederà all'escussione della eventuale garanzia prestata;
 - c. il debito non può essere più rateizzato.
12. Il beneficio della rateizzazione non può essere concesso nei seguenti casi:
 - a. qualora il contribuente abbia debiti verso il Comune di qualsiasi genere, scaduti e non regolarizzati;
 - b. qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio;
13. La dilazione su avvisi di accertamento per omessa e/o infedele denuncia va concessa sull'importo previsto in caso di pagamento entro sessanta giorni dalla notifica (imposta+interessi+sanzione per omessa/infedele denuncia ridotta a un terzo di quanto irrogato), qualora il contribuente ne faccia regolare richiesta entro tale termine; la dilazione su avvisi di accertamento per omessa e/o infedele denuncia va concessa sull'importo previsto in caso di pagamento oltre sessanta giorni (imposta+interessi+sanzioni non ridotte), qualora il contribuente ne faccia regolare richiesta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica;
14. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi;
15. Restano salve le specifiche disposizioni di legge in materia ed in particolare:
 - a) dall'art. 65 del presente regolamento, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
 - b) dall'art. 48 ter del D. lgs. 546/92, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

Art. 24 Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. In alternativa alla previsione del comma precedente, il responsabile del servizio interessato, sentito il responsabile del servizio finanziario ed acquisito il parere dell'Organo di revisione, può proporre di iscrivere in bilancio un apposito fondo svalutazione pari al credito inesigibile o per parte di esso, fino al compimento del termine di prescrizione.

Art. 25 Arrotondamenti

Fatte salve specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 26 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine decadenziale di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione
2. La richiesta di rimborso deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) la somma richiesta a rimborso;
 - c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - e) la firma per sottoscrizione.
3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.
4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i

chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il funzionario responsabile del tributo e dell'entrata patrimoniale, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

Art. 27 - Interessi per la riscossione, rimborso, rateizzi dei tributi e delle entrate patrimoniali

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale, aumentato di un punto percentuale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

CAPO IV - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 28 - Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia

1. Non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun periodo d'imposta, è inferiore ai limiti di seguito indicati:

Tributo	Limite
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (esclusa la tassa giornaliera) ¹	€ 12,00
Tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche	€ 12,00
Tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e/o tassa giornaliera di smaltimento	€ 12,00
Imposta municipale (Imu)	€ 12,00

¹ Prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 168, della legge n. 296/2006, il limite per ogni partita da iscrivere a ruolo era fissato in €. 10,33, ai sensi dell'articolo 12-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Si veda in proposito la Ris. Ministero delle Finanze 28 luglio 2000, n. 123/E.

Tassa sui servizi indivisibili	€ 12,00
Imposta comunale sulla pubblicità permanente	€ 12,00
Imposta comunale sulla pubblicità temporanea	€ 12,00
Diritto sulle pubbliche affissioni	€ 12,00

2. Se gli importi dovuti sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.
3. Per quanto concerne le entrate non tributarie non viene fissato alcun limite per la riscossione delle medesime, anche se eventualmente rateizzate. Tuttavia è nella facoltà del Responsabile fissare eventuali minimi, non superiori comunque a € 12,00, qualora risulti essere antieconomica l'esazione di importi di modica entità e quindi il costo risulti eccessivo rispetto all'incasso.

Art. 29 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 16,53. Detto limite è ritenuto congruo tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune per l'elaborazione e la stampa degli avvisi stessi e si intende comprensivo del tributo, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica compresi nell'atto di riferimento.
2. Se l'importo del credito supera i limiti previsti al comma precedente, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione per l'intero ammontare.

Art. 30 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali.

1. In presenza di crediti tributari e patrimoniali vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, gli uffici competenti valuteranno, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:
 - ✓ spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);

- ✓ consistenza della massa attiva;
 - ✓ tempi per ottenere il pagamento;
 - ✓ profili di rischio di una eventuale azione legale.
3. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal funzionario responsabile del tributo e dell'entrata ovvero dal legale incaricato e sottoposti all'esame del legale rappresentante dell'ente. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.

Art. 31 - Limiti di esenzione per rimborsi, sgravi e rettifiche

1. Non si fa luogo al rimborso dei tributi e delle entrate patrimoniali se l'importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascuna entrata, è inferiore a € 16,53 per rimborsi spettanti per un singolo periodo d'imposta;
2. Se gli importi sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il rimborso deve essere effettuato per l'intero ammontare spettante.

CAPO V – CONTENZIOSO

Art.32 Contenzioso tributario

1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale ovvero al Dirigente del Settore Entrate o a funzionario delegato. Per i contenziosi relativi alla Tares e alle componenti IUC, la legittimazione processuale spetta al funzionario responsabile del singolo tributo, ai sensi dell'art. 14 comma 36 del D.L. n° 201/11 e dell'art. 1 comma 692 legge n°147/2013 o a funzionario delegato.
2. Il Sindaco o il dirigente possono delegare la difesa tecnica a dipendenti dell'Ente.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
4. Ove necessario per la complessità della fattispecie oggetto del contendere, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente

Art. 33 - Ambito di applicazione della procedura

1. La procedura di reclamo e mediazione si applica alle controversie di valore non superiore a euro 50.000,00 ed è riferita ai provvedimenti del Comune rientranti tra quelli previsti nell'art. 19 del D.Lgs 546/1992. Ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 546/92 si intende per valore della controversia l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. La procedura si applica a decorrere dai ricorsi presentati dal 1° gennaio 2016.
2. Nel caso di ricorso cumulativo, concernente una pluralità di atti impositivi o diverse annualità, il valore della controversia è determinato separatamente per ogni atto e per ogni annualità.
3. Per gli atti impugnabili e oggetto di ricorso si rinvia all'art. 19 del D.Lgs 546/92.

ART. 34 – Durata della procedura

1. La procedura di reclamo e mediazione si avvia con la presentazione del ricorso e deve concludersi entro 90 giorni, decorrenti dal giorno di ricezione del ricorso da parte dell'Ente. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Il Ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine sopra indicato.
2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dallo scadere dei 90 giorni previsti dal comma 1 del presente articolo.

Art 35 Struttura competente

1. La struttura competente allo svolgimento dell'istruttoria relativa alla procedura di reclamo e mediazione è individuata con apposita deliberazione della Giunta comunale. Essa può essere identificata anche in una persona fisica singola. Nel caso di costituzione di tale struttura o di nomina della persona fisica si applicano gli artt 36-37.

2. In mancanza della delibera del periodo precedente, la figura del mediatore è assunta dal funzionario responsabile del tributo.
3. In ogni caso, la sottoscrizione del provvedimento conseguente alla procedura di reclamo e dell'eventuale accordo di mediazione è di competenza del funzionario responsabile del tributo.

Art. 36 – Svolgimento della procedura di reclamo

1. Il funzionario responsabile firmatario dell'atto impugnato, o il responsabile del procedimento, se nominato, procede ad una sommaria analisi del ricorso introduttivo, verificandone in particolare la tempestività. Qualora lo valuti tempestivo, entro tre giorni dalla ricezione, trasmetterà il ricorso, insieme ad una relazione sull'attività istruttoria propedeutica alla emissione dell'atto impugnato, alla struttura competente ai sensi del precedente articolo 35 che esaminerà il ricorso in quanto reclamo e/o la proposta di mediazione.
2. Qualora il reclamo faccia riferimento a documenti non allegati e non disponibili, la struttura competente può procedere a richiedere al contribuente suddetta documentazione, ogni altra informazione ritenuta determinante ai fini dell'esame del reclamo, ed eventualmente, può invitare il contribuente ad un contraddittorio. Di ogni incontro deve essere redatto un verbale in duplice copia di cui una rilasciata al contribuente ovvero al procuratore costituito.
3. Nell'ambito dell'attività istruttoria, tutti gli uffici comunali eventualmente contattati dalla struttura competente dovranno partecipare al procedimento fornendo le informazioni richieste, se in loro possesso, mediante comunicazioni ufficiali, che rientreranno nel fascicolo istruttorio.
4. L'istruttoria dovrà terminare con un provvedimento di proposta, da trasmettere al funzionario firmatario dell'atto, di accoglimento, totale o parziale, o di rigetto del reclamo.
5. La proposta di cui al comma precedente dovrà pervenire al funzionario firmatario dell'atto entro trenta giorni dalla data di notifica del ricorso.
6. Il funzionario responsabile dell'atto impugnato potrà :

- a. procedere con un provvedimento espresso e motivato ad accogliere la proposta della struttura competente di cui all'articolo precedente e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato, totalmente o parzialmente, ovvero a confermare lo stesso.
 - b. Procedere con un provvedimento espresso e motivato da indirizzare alla struttura competente all'esame del reclamo/mediazione, a non accogliere la proposta.
7. I provvedimenti di cui al comma precedente devono essere comunicati alla struttura competente all'esame del reclamo/mediazione, entro quaranta giorni dalla data di notifica del ricorso; entro il medesimo termine devono essere notificati al ricorrente l'accoglimento del reclamo ed il conseguente provvedimento relativo all'atto impugnato. In caso di rigetto del reclamo o di suo accoglimento parziale la struttura competente avvia l'eventuale procedura di mediazione ai sensi del successivo articolo 37.
8. In caso di accoglimento parziale del reclamo, se il contribuente rinuncia espressamente al ricorso, beneficerà degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 1-sexies, del D.L. 564/1994.
9. La fase decisoria del procedimento di reclamo deve concludersi entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di notifica del ricorso.

Art. 37 – Procedura di Mediazione

1. Se il reclamo non è accolto, la struttura deputata all'esame del reclamo/mediazione deve esaminare la proposta di mediazione eventualmente presente nel ricorso.
2. Al fine dell'accoglimento della proposta, la struttura competente deve tenere conto dell'incertezza della questione controversa, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell'azione amministrativa, come definiti dal successivo articolo 40. Nel corso dell'istruttoria la struttura competente può invitare il contribuente ad un contraddittorio.
3. Nel caso in cui la struttura competente ritenga di accogliere la proposta di mediazione, comunica la propria decisione al funzionario responsabile del tributo almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di cui al precedente articolo 36, insieme alle relative motivazioni che hanno condotto al suo accoglimento. Quest'ultimo può, con atto motivato, entro i successivi 5 giorni richiedere una modifica della mediazione, mediante formulazione di una proposta da parte dell'Ente, ovvero non dare seguito alla proposta di mediazione.

4. Qualora la struttura competente, all'esito dell'istruttoria ritenga non accoglibile la proposta di mediazione presentata dal contribuente, ovvero nel caso di cui all'ultimo periodo del comma precedente, può proporre una motivata proposta di mediazione d'ufficio, valutati i medesimi elementi di cui all'articolo 38. La proposta elaborata è preliminarmente trasmessa al funzionario responsabile del tributo rispettivamente entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo o entro 5 giorni dalla ricezione dell'atto motivato di cui al medesimo comma 3, il quale può condividere la proposta, in tempo utile per la conclusione della procedura, ovvero procedere ai sensi del comma precedente.
5. .E' facoltà della struttura competente proporre al contribuente una proposta di mediazione anche in assenza di proposta da parte del contribuente, acquisito il parere favorevole del funzionario responsabile del tributo, secondo le modalità di cui al precedente comma.
6. Anche laddove la struttura competente non ritenga di accettare la proposta di mediazione del contribuente e non ritenga opportuno e/o conveniente presentare una proposta di mediazione da parte dell'Ente riduttiva della pretesa, ha facoltà, di elaborare una proposta di mediazione in cui sia confermata integralmente la pretesa, al solo fine di consentire al contribuente di fare acquiescenza all'atto impugnato beneficiando della riduzione della sanzione prevista dalla legge.
7. Non sono di norma ammesse mediazioni parziali, salvo che il contribuente non rinunci espressamente a proseguire il contenzioso relativamente alle questioni non accolte.

Art. 38 – Elementi da valutare per l'accoglimento della mediazione

1. Al fine di valutare l'accoglimento della proposta di mediazione del contribuente ovvero per proporre una proposta di mediazione d'ufficio, la struttura competente deve effettuare un esame preventivo della controversia al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso, valutando in particolare, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs 546/1992, l'incertezza delle questioni controverse, il grado di sostenibilità della pretesa ed il principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. In relazione al primo aspetto, dovrà tenersi conto dell'eventuale presenza di un consolidato orientamento della Corte di cassazione, tale da far ritenere che un eventuale ricorso per

cassazione potrebbe essere dichiarato inammissibile, ovvero di un consolidato orientamento contrario alle posizioni dell'Ente da parte delle Commissioni tributarie di competenza.

3. In merito al grado di sostenibilità della pretesa, la struttura competente deve valutare il presumibile esito sfavorevole del giudizio di merito, esaminando gli elementi che l'Ente può portare in giudizio a sostegno della propria pretesa, nonché le motivazioni giuridiche e di fatto evidenziate dal contribuente nel ricorso. A tal fine dovranno esaminarsi eventuali decisioni delle Commissioni tributarie competenti su analoghe questioni.
4. Infine, la struttura competente deve tenere conto della necessità di non gravare il procedimento di oneri inutili e dispendiosi, cercando di realizzare una rapida ed efficiente conclusione della propria attività amministrativa, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Dovranno comunque valutarsi gli effetti che la conclusione della mediazione per il caso in esame può avere su altre analoghe controversie in essere o potenziali. In tale valutazione va considerato anche il rischio di soccombenza nelle spese di lite. In ogni caso, l'elemento dell'economicità dell'azione amministrativa deve sempre accompagnarsi ad uno di quelli descritti nei precedenti due commi e non può rappresentare l'unica motivazione a supporto della decisione di concludere un accordo di mediazione.
5. In ogni caso, nella valutazione dell'accordo di mediazione dovrà sempre tenersi conto del principio di indisponibilità della pretesa tributaria, escludendo la possibilità che lo stesso possa condurre a riduzioni di tributi legati a parametri oggettivamente determinabili, fatta salva l'esatta definizione dei citati parametri, nonché a riduzioni sanzionatorie al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Art. 39 – Definizione della procedura di mediazione

1. L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte del funzionario responsabile del tributo e del contribuente, personalmente o per il tramite del suo rappresentante.
2. L'accordo di mediazione deve contenere le generalità delle parti, gli estremi dell'atto impugnato, le motivazioni, in termini di incertezza delle questioni controverse, grado di sostenibilità della pretesa e principio di economicità dell'azione amministrativa, che hanno spinto all'accordo, gli importi da pagare a titolo di imposta, sanzioni, ed interessi (o da

rimborsare), le modalità ed i termini di versamento o di effettuazione del rimborso, comprese le eventuali rate, la data e la firma delle parti.

3. L'accordo di mediazione può essere sottoscritto contestualmente, previa convocazione del contribuente.
4. L'accordo può anche essere sottoscritto per accettazione. In tale caso, il funzionario responsabile del tributo restituisce debitamente sottoscritta la proposta di mediazione presentata dal contribuente, ovvero il contribuente restituisce al Comune, previa sottoscrizione, la proposta formulata dall'Ente.
5. Il termine per il versamento dell'importo totale dovuto o della prima rata decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo, in caso di firma contestuale, ovvero dalla data di spedizione dell'atto di adesione da parte del contribuente che l'ha sottoscritto, nel caso di proposta dell'Ente, o dalla data di ricevimento dell'atto di adesione proposto dal contribuente firmato dal funzionario responsabile dell'Ente.
6. La mediazione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni decorrenti dal termine indicato nel comma precedente dell'intero importo dovuto o della prima rata, nel caso di pagamento rateale.
7. Il pagamento rateale è possibile secondo le condizioni ed i termini indicati dall'art. 8 del D.Lgs 218/1997. In caso di inadempimento delle rate si applicano le misure, anche sanzionatorie, previste dall'art. 15-ter, del DPR 602/1973. Resta salva la facoltà per il contribuente di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/1997.

Art.40 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'accordo comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto della procedura. L'accordo di mediazione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima.

Art. 41 Riduzione delle sanzioni nella mediazione

1. In caso di perfezionamento della mediazione, le sanzioni si applicano nella misura del 35% del minimo di legge.
2. In conformità con la previsione dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/1997, la definizione agevolata di cui al precedente comma è sempre esclusa in sede di mediazione per le sanzioni riguardanti l'omesso o ritardato pagamento del tributo. In ogni caso la mediazione non può condurre a riduzioni sanzionatorie più favorevoli di quelle di cui avrebbe potuto usufruire il contribuente facendo acquiescenza agli atti impugnati.

TITOLO III STRUMENTI DEFLATTIVI

CAPO I

DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 42 - Istituzione del diritto di interpello

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali.
2. Il contribuente può interpellare l'ufficio comunale per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 43 – Procedure ed effetti

1. L'ufficio comunale risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'ufficio comunale, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'ufficio comunale con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'ufficio comunale ha

compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 44 – Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'ufficio comunale per rendere la propria risposta.

Art. 45 - Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni

- dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 46 – Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza è inammissibile se:
- a) è priva dei requisiti di cui all'articolo 47;
 - b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 46;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. La risposta all'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non è impugnabile.

CAPO II

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 47 - Scopo

1. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.
2. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta tax compliance, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.
3. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno.

Art. 48 - Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
 - a. Imposta Municipale Propria (IMU),
 - b. Tassa sui servizi indivisibili (TASI),
 - c. Tributo sui rifiuti (TARES, TARI),
 - d. Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni,
 - e. Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP)
2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.
3. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente Ufficio Tributi/Entrate o il concessionario, in caso di affidamento all'esterno della funzione impositiva, abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

Art. 49 - Applicazione del ravvedimento operoso

Il contribuente deve procedere ai conteggi per la determinazione dell'ammontare versato, evidenziando l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso, attraverso l'indicazione nel modello di pagamento.

Art. 50 - Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a) violazioni derivanti da omessi versamenti,
 - b) violazioni relative a parziali versamenti,
 - c) violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:
 - ✓ invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione. Alle denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, non è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Pertanto sono da considerare omesse.

Art. 51 - Misura delle sanzioni ridotte

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

o Ravvedimento sprint: per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

gg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sanzione %	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4

o Ravvedimento breve: per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;

o Ravvedimento medio: per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;

o Ravvedimento lungo: per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;

o Ravvedimento entro due anni: per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;

o Ravvedimento oltre due anni: per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;

o Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione: per l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale, precisamente 1/10 del 50% per le denunce presentate entro trenta giorni, 1/10 del 100% per le denunce presentate dal trentunesimo al novantesimo giorno:

Art. 52 - Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
 - a. la somma omessa;
 - b. l'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 53;
 - c. gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art 53 - Istituto dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal d.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in quanto compatibili e come disciplinato dagli articoli seguenti.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 54 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo ovvero agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 55 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario responsabile del tributo.

Art. 56 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno un invito a comparire.
2. Nell'invito a comparire il funzionario responsabile specifica:
 - ✓ il tributo;
 - ✓ i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - ✓ gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio (cespiti imponibili, indirizzo o estremi catastali, ecc.);
 - ✓ il giorno, l'ora ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante, munito di delega, dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

Art. 57 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 58 qualora riscontri nello stesso elementi valutativi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla

impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'Ufficio Protocollo, indicando il proprio recapito telefonico.

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata cumulativamente per i singoli avvisi di accertamento notificati.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo o qualora il contribuente non si sia presentato per la definizione dell'accertamento.
5. Qualora gli avvisi di accertamento per i quali viene richiesta l'istanza di accertamento con adesione siano riferiti ad alcune annualità di imposta, con esclusione di altre annualità passibili di accertamento, il contribuente può, in sede di presentazione dell'istanza ovvero in sede di contraddittorio, richiedere che la definizione venga estesa anche alle annualità di imposta per le quali non è stato notificato l'avviso, limitatamente ai cespiti imponibili individuati negli accertamenti già emessi. E' facoltà del funzionario responsabile accogliere o meno la richiesta di estensione dell'accertamento con adesione.

Art. 58 - Effetti dell'istanza di accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
2. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

Art. 59 - Esame dell'istanza di accertamento con adesione su iniziativa del contribuente ed invito a comparire

1. Il funzionario responsabile al quale sia pervenuta da parte del contribuente istanza di accertamento con adesione ne verifica la legittimità e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'istituto.
2. E' inammissibile l'istanza di accertamento con adesione presentata:

- a) per la definizione di elementi che esulano dall'ambito di applicazione dell'istituto;
 - b) per la definizione di avvisi di accertamento per omessi o parziali versamenti;
 - c) oltre i termini utili per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento;
3. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza il funzionario responsabile:
- a) dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.

Art. 60 - Procura

- 1. Il contribuente può farsi rappresentare in tutte le fasi del procedimento da un proprio procuratore speciale.
- 2. Il procuratore speciale di cui al comma 1 deve essere munito di delega, con firma che può essere autenticata anche dal funzionario comunale addetto alla definizione. Se il delegato è persona abilitata all'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la firma è autenticata dal delegato medesimo.
- 3. Non è richiesta l'autenticazione se la procura è conferita al coniuge o a parente o affine entro il 4° grado o a propri dipendenti da persone giuridiche.

Art. 61 - Contraddittorio

- 1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente o suo procuratore fornisce al funzionario le precisazioni, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
- 2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono accordate solamente se avanzate entro tale data.
- 4. In sede di contraddittorio per la definizione dell'accertamento con adesione il funzionario responsabile deve compiere un'attenta valutazione della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, delle motivazioni addotte dal contribuente, del rapporto costi-

benefici dell'operazione, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. Qualora concordemente stabilito tra le parti in relazione all'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori o di approfondire particolari problematiche, possono essere fissati ulteriori e successivi incontri.
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

Art. 62 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto, oltre all'indicazione degli atti presupposti (la dichiarazione del contribuente, la pretesa tributaria formalizzata ed il richiamo alla documentazione in atti) vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione addotti dal contribuente;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 63 - Modalità di versamento. Rateizzazione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito con le stesse modalità di versamento del tributo a cui si riferisce, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
2. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 2.500,00 è ammesso il pagamento rateale con un massimo di:
 - 4 rate trimestrali o 6 rate bimestrali per importi fino a € 5.000,00;
 - 8 rate trimestrali o 12 rate bimestrali per importi superiori a € 5.000,00 e fino a € 20.000,00;

- 12 rate trimestrali o 18 rate bimestrali per importi superiori a € 20.000,00.
- 3. Se l'importo supera €15.000,00, il contribuente è tenuto a prestare garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il periodo di rateazione, aumentato di sei mesi. La garanzia deve prevedere l'immediata operatività a semplice richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
- 4. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio vigente in questo comune al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata.
- 5. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60 (cosiddetto lieve inadempimento)

Art. 64 - Perfezionamento dell'adesione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
2. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al contribuente o a suo incaricato l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. In caso di perfezionamento della definizione relativa ad entrate riscosse mediante ruolo (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani), l'ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi risultanti dall'atto di accertamento con adesione. La definizione si considera perfezionata con il pagamento della cartella esattoriale entro il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa ovvero, nei casi in cui è previsto avviso bonario, entro il termine di scadenza indicato sull'avviso. In caso di rateizzazione resta in ogni caso fermo l'obbligo di prestare garanzia entro il medesimo termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto.

Art. 65 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'articolo 64, non è soggetto

ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - ✓ definizione riguardante accertamenti parziali;
 - ✓ sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 66 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni collegate al tributo che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.

Art. 67 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente specificato in questo regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n° 218/1997.

CAPO IV - L'AUTOTUTELA

Art. 68 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.

1. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il funzionario responsabile.
2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Sussiste in ogni caso interesse pubblico ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle

regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

Art. 69 - Ambito di applicazione dell'autotutela

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo l'esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente capo.
2. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
3. La revoca dell'avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:
 - a) I costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
 - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.
4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
5. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al dirigente che rappresenta l'ente, per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
- a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Art. 70 - Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:

- ✓ per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, per qualsiasi motivo.
- ✓ per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.

Art 71 - Sospensione degli atti

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, può sospendere gli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.
2. La sospensione è concessa su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, mediante provvedimento motivato da comunicare al contribuente e, nel caso in cui siano state avviate le procedure per la riscossione, al competente concessionario, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) obiettive condizioni di incertezza della pretesa tributaria avanzata;
 - b) danno grave e irreparabile che deriverebbe al contribuente dalla esecuzione dell'atto.
3. Qualora l'atto per il quale è stata richiesta la sospensione, pur se comprensivo o costituito

solo da sanzioni amministrative o interessi, supera l'importo di € 15.000,00, ovvero qualora ricorrano particolari circostanze che pongano in pericolo la riscossione dell'atto, la sospensione viene concessa previa prestazione di idonea garanzia, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, pari all'importo individuato nell'atto medesimo e di durata pari a quella della sospensione.

4. La sospensione dell'atto cessa:
 - a) con la pubblicazione della sentenza, in caso di pendenza di giudizio;
 - b) con la notificazione, da parte del funzionario responsabile, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, in caso di sospensione disposta anteriormente alla proposizione del ricorso o di non impugnabilità dell'atto.
5. Il Comune rimborsa integralmente il costo sostenuto per la prestazione della garanzia nel caso in cui l'atto venga annullato totalmente ovvero nel caso in cui la pretesa tributaria venga ridotta ad un importo per il quale non era previsto l'obbligo della garanzia

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento ai seguenti provvedimenti:
 - a) la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
 - b) il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
 - c) il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
 - d) i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473
 - e) legge n° 296/06 art. 1 commi 161-170
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del comune e abroga i precedenti Regolamenti delle Entrate Comunali e accertamento con adesione dei tributi comunali e esercizio del potere di Autotutela.

COMUNE DI CAIVANO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 2 del 21 Gennaio 2019

Alla COMMISSIONE STRAORDINARIA
Al Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Al Segretario Comunale

Elaborazione Parere sul regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali comunali
Proposta di deliberazione n. 13 del 21/01/2019

Il giorno 21 gennaio 2019, alle ore 10,30, tramite convocazione telefonica circolare, nella stanza del responsabile dell' ufficio finanziario del comune di Caivano, si è riunito il collegio dei revisori dei conti come nominato dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale e composto da: Dr. Alfredo Trabucco, Presidente, dr. Angelo Verde e dr. Vincenzo Bennet, componenti, per discutere ed elaborare il parere sul nuovo regolamento generale delle entrate del comune ricevuto in data odierna dal responsabile di ragioneria dr. Gennaro Sirico.

Tale regolamento è stato esaminato in ogni sua parte e risulta conforme alle norme vigenti, in particolare:

- quelle concernenti l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, commi dal 639 al 705 (Legge di Stabilità 2014), il quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale al comma 1, lett. b), n. 7, prevede che l'Organo di Revisione esprime un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamenti e/o loro variazioni e di applicazione dei tributi locali;
- l'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, il quale dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l'approvazione e/o modifiche dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di Previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento;

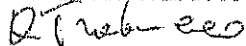
Tutto ciò premesso, a conclusione delle verifiche effettuate sulla proposta di adozione del regolamento di cui all'oggetto, visti i pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica espressi ed allegati alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, rilasciati dal responsabile finanziario Dott. Gennaro Sirico;

ESPRIME

Per quanto di sua competenza, **parere favorevole all'adozione del predetto Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali dell'Ente**, di cui alla presente proposta di deliberazione e relativi allegati.

Il Collegio dei Revisori

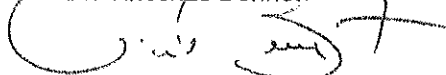
Dr. Alfredo Trabucco



Dr. Angelo Verde



Dr. Vincenzo Bennet



E
COMUNE DI CAIVANO
PROTOCOLLO
Protocollo N.0001319/2019 del 21/01/2019